Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 21 DICEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª), emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella diciottesima ed ultima estrazione eseguita il 17 novembre 1949.

(5083)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco delle obbligazioni estratte della cessata Società delle strade ferrate romane e di quelle sorteggiate in precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

(5084)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1949, n. **906**.

Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento — tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici nonchè, in ogni caso, con preferenza e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole — anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e duecentomilioni, al tasso del cinque per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

E' soppresso il capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, con il relativo stanziamento, ed è ridotta di trecentomilioni di lire l'autorizzazione di spesa conferita col primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di novecento milioni di lire, derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

Art. 3.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad « agricoltori benemeriti », è sostituito dal seguente:

« Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'ente o dell'associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente art. 1, sarà recuperato in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento annuo, le quali sono rese esigibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme e i privilegi delle imposte erariali ».

Art. 4.

Al disposto degli ultimi due comma dell'art. 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, sono sostituiti i seguenti due comma:

« L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione composto di quindici membri.

« Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nomina fra i membri del Consiglio stesso il presidente del consorzio ed un comitato esecutivo composto del presidente e di sei membri ».

Art. 5.

Il termine di un quinquennio previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 21 novembre 1949, n. 907.

Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria un contributo di lire 5.000.000.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146 e successive variazioni, ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, sono ridotte, rispettivamente, di lire tre milioni e di lire due milioni. Tali riduzioni avranno effetto sugli stanziamenti dipendenti dalle suddette autorizzazioni di spesa ed iscritti ai capitoli 133 (spese a pagamento differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, ecc.) e 101 (concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 908.

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo Italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto Ministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

Art. 2.

I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'art. 83 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

Il decreto Ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennità od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contraddittorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica del decreto Ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto Ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita istanza ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza predetta.

L'esecuzione dei decreti Ministeriali emanati a norma degli articoli precedenti non può essere sospesa in via giurisdizionale.

Art. 5.

La riscossione della indennità non preclude l'esercizio o la continuazione dell'azione.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed è composta:

1) di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;

3) di un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;

4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;

5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;

6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;

7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;

8) di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;

9) di un avvocato dello Stato, di grado non inferiore al quinto.

Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni, qualora queste siano interessate, e si può valere dell'opera di esperti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere è adottato a maggioranza degli intervenuti.

Art. 7.

Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la Commissione deve essere sentita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'art. 78 del Trattato di pace.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura dell'emolumento spettante ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — GRASSI — PACCIARDI — PELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 909.

Nuova denominazione dell'Accademia del Conservatorio di musica « Luigi Cherubini » in Firenze.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia del Conservatorio di musica « Luigi Cherubini », in Firenze, assume la denominazione di Accademia nazionale Cherubini di musica, lettere e arti figurative e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 910.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di San Luca ad accettare una donazione.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale di San Luca, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 500.000 (cinquecentomila) disposta in suo favore dallo scultore Pietro Canonica, per l'assegnazione di un premio biennale mediante concorso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 911.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia autonoma e Vicaria perpetua di San Luca Evangelista, in località San Luca del comune di Tribano (Padova).

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 novembre 1941, integrato con postilla, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia autonoma e Vicaria perpetua di San Luca Evangelista, in località San Luca del comune di Tribano (Padova), con la dote costituita da alcuni beni, già in dotazione della Curazia autonoma, dai quali si ritrae un reddito di L. 37.000 mentre dall'Ufficio tecnico erariale di Padova è stato determinato in L. 65.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 912.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto delle Ancelle concezioniste del Divin Cuore, con sede in Roma.

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto delle Ancelle concezioniste del Divin Cuore, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 913.
Erezione in ente morale dell'Ospizio per vecchi poveri e tubercolosi di Sesto San Giovanni (Milano).

N. 913. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospizio per vecchi poveri e tubercolosi di Sesto San Giovanni (Milano), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1949

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1949.
Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena « TETI » a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 1949, con la quale la Società Telefonica Tirrena « TETI » chiede di essere autorizzata a contrarre un nuovo mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità, per l'importo di un miliardo e cinquecento milioni al tasso d L. 7,75 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, afferenti il distretto di Roma;

Visto che i Ministeri del tesoro e dell'industria hanno dato il loro benestare al riguardo;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione, sistemazione ed ampliamento delle reti e degli impianti, si ritiene giustificato l'ammontare del nuovo mutuo richiesto dalla Società;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è sufficiente a dare margine di sicurezza per il mutuo in oggetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi che si è pronunciato favorevolmente nella 283ª adunanza tenuta l'11 novembre 1949;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena « TETI » Concessionaria della 4ª zona telefonica in base alla convenzione principale stipulata in data 17 aprile 1925, repertorio n. 477 e approvata con regio decreto del 23 aprile stesso anno n. 508 e delle successive convenzioni aggiuntive è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità un nuovo mutuo ipotecario per l'importo di lire un miliardo e cinquecento milioni al tasso del 7,75 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti sociali afferenti il distretto di Roma, da rimborsarsi gradualmente entro il 31 dicembre 1954.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si riserva il diritto di vigilanza per l'accertamento che la somma ricavata dall'operazione di cui al precedente articolo, sia integralmente impiegata per l'espletamento dei lavori di ricostruzione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Telefonica Tirrena nella sua istanza di mutuo e la Società mutuaria sarà, tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali richiesti e presi a mutuo per i lavori per i quali il mutuo stesso viene chiesto e concesso, fornendo di volta in volta all'Azienda il piano tecnico dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 30, foglio n. 37. — MANZELLA

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1949.
Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in diversi comuni della provincia di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 652;

Decreta:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere nei comuni di Empoli, Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino nella provincia di Firenze, dal 26 novembre 1949 al 26 gennaio 1950, sono sospesi fino a tutto il giorno 26 gennaio 1950.

Per i vaglia cambiari e le cambiali, emessi prima del 26 novembre 1949, aventi la scadenza tra il 26 novembre 1949 ed il 26 gennaio 1950 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 26 gennaio 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(5050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Cooperativa edile « Edera », con sede in Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1949, il geometra sig. Tullio Baruffaldi è stato nominato commissario della Cooperativa edile « Edera », con sede in Palermo, in sostituzione del sig. dottor ing. Giovanni Barresi, dimissionario.

(4996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 262

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624 —	145,25
» Genova	624,125	145,25
» Milano	624,50	145,30
» Napoli	—	—
» Roma	624,375	145,45
» Torino	624,50	145,25
» Trieste	624,50	145,30
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 21 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,175
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	101,375
Redimibile 3,50 % 1934	76,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,20
Id. 5 % 1936	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % convertiti 1951	100,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,44
1 franco svizzero	» 145,37

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 8 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Botti Candito fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Rendita L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data 7 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Cusani Giovanni Pietro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2420 — Data: 18 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Bartalucci Antonio fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934), al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data 17 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Guerra Alfredo fu Eliseo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data 4 marzo 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rieti — Intestazione: Tomassetti Ida fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Ricotti Enrico di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934), al portatore 13 — Rendita L. 455.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2991 — Data: 9 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio Ricevimento — Intestazione: Anzidei Anna fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), al portatore 2 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 579 — Data 6 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Auria Guglielmo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 4 — Capitale L. 30.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3483 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Antonicelli Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 novembre 1949

(4758) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 16042, in data 9 dicembre 1949, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova e il dott. rag. Antonio Guizzardi è stato nominato commissario governativo di quell'Ente per un periodo di mesi sei.

(4918)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 31 dicembre 1948, n. 1533, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Otello De Gennaro, vice prefetto ispettore.

Componenti:
dott. Mario Bellino, medico provinciale;
prof. dott. Luigi Ponticaccia, docente in clinica e patologia medica;
prof. dott. Italo Mingazzini, primario chirurgo dell'ospedale di Tradate;
dott. Giovanni Manzoni, medico condotto.

Segretario:
dott. Alfio Licandro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4845)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria di merito del concorso per titoli ad aiuto assistente (grado 13°, gruppo C), nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.), indetto con decreto Ministeriale 6 settembre 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);
Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;
Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6728 (registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1948 al registro n. 20, foglio n. 272, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948) con il quale, in applicazione dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli a posti di aiuto assistente (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S.;
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1949, n. 1672 (registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1949 al registro n. 1, foglio n. 99 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 1949), con il quale è stato modificato il suindicato bando di concorso;
Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1948, n. 8918, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;
Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli bandito col decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6728, per la nomina ad aiuto assistente (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. D'Aronco Ermenegildo	punti	23,56
2. Bovi Campeggi Dante	»	23,02
3. Cerrito Arrigo	»	22,85
4. Caccamo Saverio	»	21,41
5. Premoli Gerolamo	»	20,87
6. Pagnut Sebastiano	»	20,55
7. Stiz Arturo	»	20,28
8. Ambrosio Mario	»	19,90
9. Iosio Luigi Rodolfo	»	19,61
10. Travaini Danilo	»	17,75
11. Palma Pietro	»	17,34
12. Nucci Celso Augusto	»	16,53
13. Alessiani Lorenzo	»	15,20
14. Furnò Carmelo	»	14,91
15. De Flaviis Quirino	»	14,81
16. Marra Demetrio	»	14,50

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1949
Registro n. 2, *foglio n.* 181. — DEL GOBBO

(5055)

Graduatoria di merito del concorso per titoli a posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.), indetto con decreto Ministeriale 6 settembre 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);
Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;
Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6725 (registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1948 al registro n. 20, foglio n. 269, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948), con il quale, in applicazione dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 547 è stato indetto un concorso per titoli a posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S.;
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1949, n. 1672 (registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1949 al registro n. 1, foglio n. 99 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 1949), con il quale è stato modificato il suindicato bando di concorso;
Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1948, n. 8918, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;
Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli bandito col decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6725, per la nomina ad alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. Torti Giulio punti 25,05
2. Moreno Elena » 25,00
3. Vinciguerra Maria » 24,50
4. Tartaglione Eduardo » 23,67
5. Ripoli Luigi » 23,66
6. Lo Prete Carmela » 23,38
7. De Fichy Giuseppe » 23,00
8. Lupi Mario » 22,94
9. Splendore Umberto » 22,50
10. Fumagalli Ugo » 22,44
11. Vecchi Domenico » 22,35
12. Gadotti Maria, ved. Vettorazzi, prof. Africa » 22,33
13. Badiali Virginio » 22,33
14. Padovani Mario » 22,13
15. De Giacomi Anita in Padovani » 21,94
16. Cundari Amedeo » 21,91
17. Brovarone Elsa » 21,88
18. Casciotti Pietro » 21,86
19. Losco Elisabetta in Napolitani » 21,72
20. Guerri Guido » 21,61
21. Faccenda Francesco » 21,60
22. Santelia Adele in Ambrosio » 21,59
23. Motta Giovanni » 21,49
24. Benetti Bice » 21,44
25. Retteghieri Giuseppina in Valentini » 21,09
26. Orecchia Carolina in Barbera » 20,97
27. Brambilla Giuseppe » 20,87
28. Mazzolini Giovanni » 20,53
29. Gregori Giuseppina in Galli » 20,45
30. Pennacchietti Annunziata in Cerrito » 20,21
31. Zoboli Bruno » 20,18
32. Giordano Pasqualina » 20,00
33. Becchia Livio » 19,97
34. Righetto Emma in Rossi » 19,91
35. Lo Forte Carolina » 19,32
36. Luzzi Norma in Saletti » 19,59
37. Cavazzini Giuseppe » 19,47
38. Marchi Francesco » 19,10
39. Nuvoli Antonio » 19,06
40. Migliozzi Carmelo » 19,00
41. Soldovieri Giovanni » 18,76
42. De Bellis Renato » 18,71
43. Di Secly Napoleone » 18,70
44. Ghigliotti Romeo » 18,67
45. Marcellini Amelia » 18,65
46. D'Angelo Giuseppe » 18,28
47. Ratti Silvia » 18,20
48. Bon Elisabetta in Brenna, 2 figli » 17,76
49. Gentili Anita in Intole » 17,76
50. Pani Daniele » 17,70
51. Barbone Lorenzo » 17,69
52. Mambro Antonio » 17,61
53. Amalfitano Giuseppe » 17,53
54. Linati Giovanni » 17,38
55. De Vito Antonio » 17,37
56. Girardi Alfredo » 17,36
57. Fulli Ettore » 17,34
58. Verri Giorgio » 17,27
59. Lo Forte Elena in De Angelis » 17,17
60. Sorri Reno » 17,16
61. Pierfederici Fausto » 16,98
62. Lupi Ciro » 16,95
63. Wolf Graziella, ved. Tarlazzi » 16,91
64. Tenore Bruno » 16,90
65. Dell'Oglio Giacinto » 16,85
66. Bettini Angelo » 16,82
67. Santucci Adriana in Censoni, orfana di guerra » 16,80
68. Negretti Alfredo punti 16,80
69. Martini Francesco » 16,74
70. Orsi Rolando » 16,68
71. Boezio Rosa in Pignataro » 16,53
72. Del Vecchio Antonio » 16,44
73. Firpo Giuseppe » 16,39
74. Gaudioso Antonio » 16,26
75. Hlapse Renato, età » 16,21
76. Vassari Renato » 16,21
77. Pellerito Antonino » 16,10
78. Traù Stelvio » 16,08
79. De Rose Guido » 16,02
80. Di Mattei Francesco » 16,00
81. Toraldo Federico » 15,94
82. Del Rio Silvio » 15,80
83. Scarpato Giuseppe » 15,62
84. Mastrocinque Giovanni » 15,40
85. Ugolini Vasco » 15,35
86. Capucci Renato » 15,16
87. Mazzolta Maria ved. Caiola » 15,05
88. De Franciscis Casimiro » 14,95
89. Iannelli Luca » 14,90
90. Tammi Ulrico » 14,85
91. Gallea Libero » 14,71
92. Zanucchi Pompei Luigi » 14,65
93. Zennaro Luigi » 14,34
94. Carta Mantiglia Domenico » 14,33
95. Augeri Giuseppina » 14,20
96. Papaleo Giuseppe » 13,96
97. Caputo Liborio » 13,85
98. Cipro Luigi » 13,79
99. Minotti Mario » 13,78
100. Sciacca Edoardo » 13,70
101. Rovere Giordano » 13,69
102. Bosini Ernesto » 13,42
103. Pedrotta Flora » 13,40
104. Culatti Giuseppe, invalido » 13,35
105. Cecconi Domenico » 13,35
106. Turchetti Mario » 13,15
107. Uccella Fernando » 13,03
108. Conciu Mario » 12,93
109. Affatigato Giuseppe » 12,79
110. Ceci Francesco » 12,77
111. Sechi Giovanni » 12,39
112. Pellegrini Giulia in Romano » 12,35
113. Filì Giuseppe » 12,34
114. Frangipane Domenico » 12,27
115. Carcassi Antonio » 11,78
116. Tigani Guido » 11,48
117. Calcopietra Vincenzo » 11,47
118. Nicoli Tullio » 11,28
119. Brenci Giuseppe » 11,13
120. Gori Giuseppe » 10,93
121. Marzo Michele » 10,91
122. Gerardi Luigi » 10,79
123. Iannucci Clementina » 10,52
124. Gigli Michele » 10,24
125. Minaldi Giuseppe » 10,14
126. Lotti Roberto » 10,02
127. Sorelli Giulio Cesare » 9,19
128. Rossi Ruggero, ex combattente » 9,11
129. Del Monte Leonardo » 9,11
130. Cimmino Giuseppe » 8,86
131. Vitrone Maria » 7,90
132. Rigamonti Angelo » 7,58

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1949
Registro n. 2, foglio n. 182. — DEL GOBBO

(5056)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.